

Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna

(Emanato con D.R. n.572/2000 del 21/12/2000)

- Testo integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 1065 del 26.07.2007 e D.R. n. 994 del 26/8/2009.

- Con l'entrata in vigore del Regolamento per disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 della Legge 240/2010, di cui al DR n.529/2011 del 7.6.2011, gli articoli da 1 a 15 del presente regolamento si applicano esclusivamente alle procedure di valutazione comparativa "in itinere" bandite prima del 7 giugno 2011 e alle procedure di trasferimento per ricercatori a tempo indeterminato.

- Con l'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina della mobilità interna dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di cui al DR n. 537/2013 del 4.7.2013, gli artt. da 16 a 21 sono stati abrogati.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento dei professori ordinari, associati e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna da parte dell'Università Degli Studi di Bologna.

ART. 2

1) Ciascun Consiglio di Facoltà, ove vi siano esigenze didattico-scientifiche, da determinarsi con delibera del Consiglio di Facoltà adottata sentiti rispettivamente il Consiglio del Dipartimento di riferimento per quanto riguarda l'impegno scientifico, ed il Consiglio di Corso di studio per quanto concerne l'impegno didattico, sempreché esse siano compatibili con il budget, previo controllo da parte degli Organi Accademici circa l'utilizzabilità del budget necessario, può:

- richiedere l'avvio del procedimento volto alla indizione di una procedura di valutazione comparativa secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento;
- proporre, per coprire posti di professore ordinario ed associato, la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso la stessa o altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, secondo le modalità indicate nella parte terza del presente Regolamento;
- decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento da altre Università secondo le modalità indicate nella parte quarta del presente Regolamento;
- decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità nella stessa sede Universitaria, secondo le modalità indicate nella parte quinta del presente Regolamento.

PARTE SECONDA

RECLUTAMENTO

ART. 3

1) La procedura di valutazione comparativa, indetta con provvedimento del Rettore il cui avviso è pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica -IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami, è disposta su richiesta del competente Consiglio di Facoltà, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2 e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti per l'Università Degli Studi di Bologna al momento della richiesta della valutazione comparativa. Contestualmente alla istanza il Consiglio di Facoltà, su istanza o comunque sentito il Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico disciplinare per il quale è richiesto il posto, dovrà indicare: la tipologia di impegno scientifico e didattico, se richiesta al fine della chiamata da parte della Facoltà di uno degli idonei e, dunque, solo nelle valutazioni a posti di professore ordinario ed associato; la sede di servizio dove il corso ufficiale, e quelli aggiuntivi eventualmente previsti, devono essere svolti; il numero massimo dei lavori scientifici che i candidati al concorso dovranno presentare. Decorso i termini per la presentazione della domanda il Consiglio di Facoltà, su istanza dell'Amministrazione, dovrà indicare la sede dove la Commissione svolgerà i lavori ed il nome del Professore designato.

2) Il Professore designato dal Consiglio di Facoltà, anche appartenente ad altra Facoltà o Università, deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione comparativa è richiesta ovvero in mancanza assoluta di un docente incardinato nello specifico settore ad un settore indicato come affine dal D.M. regolante la materia in vigore al momento dello svolgimento delle elezioni.

ART. 4

1) Ai soli fini della copertura di posti di ricercatore universitario, il Consiglio di Facoltà che chieda l'indizione di una procedura di valutazione comparativa potrà contestualmente trasmettere la richiesta anche alle altre Facoltà dell'Ateneo aventi nel loro organico posti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione è richiesta; le Facoltà interessate, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ove intendano coprire mediante valutazione comparativa un posto resosi disponibile nel proprio organico nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale la prima Facoltà ne ha fatto richiesta, potranno deliberare di aggregarsi per coordinare le procedure concorsuali. In tal caso il bando dovrà evidenziare quanti posti siano disponibili per ciascuna Facoltà.

ART. 5

1) Le Commissioni giudicatrici sono composte:

- nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato confermato, ovvero da un professore associato confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra i professori e ricercatori in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, sono eletti in ambito nazionale, dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

- nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati confermati e da due professori ordinari in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, rispettivamente eletti, in ambito nazionale, dai professori di ruolo appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

- nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari in servizio presso atenei diversi da quello che ha emanato il bando, eletti, in ambito nazionale, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;

2) Le elezioni per la nomina dei componenti eletti saranno effettuate con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurino l'accertamento dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto.

3) Il Ministero, con la collaborazione delle Università, predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi dei Professori e dei Ricercatori contenenti le nomine, le modifiche di stato giuridico, le

cessazioni dal servizio, gli inquadramenti nei settori scientifico-disciplinari, la partecipazione a Commissioni di concorso; tali elenchi sono acquisiti dall'Università che emana il bando e trasmessi a tutte le sedi universitarie che ne cureranno la pubblicazione entro dieci giorni dalla trasmissione. Gli interessati possono proporre opposizione, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Entro ulteriori dieci giorni il Ministro decide in via definitiva sulla opposizione.

4) La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate ed hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni.

5) In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto, nelle commissioni giudicatrici subentrano i professori ed i ricercatori che hanno riportato il maggior numero di voti e che non sono stati successivamente nominati in altre commissioni. La sostituzione dei componenti designati avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 7 c. 4.

6) Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21.04.95 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.95 n. 236, per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari.

ART. 6

1) Il bando di concorso indica:

a. la Facoltà che ha richiesto la valutazione comparativa, il settore scientifico-disciplinare per il quale essa è disposta; il

numero dei posti messi a concorso, solo per le procedure a posti di ricercatore;

b. la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, se prevista, e, comunque, non per le procedure a posti di ricercatore;

c. i termini e le modalità di presentazione delle domande;

d. i requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione;

e. il numero massimo dei lavori scientifici di cui ciascun candidato potrà chiedere la valutazione;

f. l'indicazione dei criteri generali che la Commissione giudicatrice dovrà seguire nella valutazione dei titoli presentati dai candidati;

g. le prove previste a seconda del ruolo per il quale il posto è bandito;

h. la possibilità che il candidato indichi la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica nel caso in cui essa sia prevista;

i. l'obbligo per il candidato di inviare presso gli uffici Amministrativi dell'Ateneo, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di pubblicazione del bando di concorso, domande, titoli didattici, curriculum, elenco generale dei lavori scientifici editi ed elenco di quelli prescelti ai fini della valutazione comparativa;

j. l'obbligo per ciascun candidato di inviare entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.R. di costituzione della commissione, copia dei lavori scientifici alla sede della Facoltà o del Dipartimento o dell'Istituto dove la Commissione svolgerà i suoi lavori, anche in carta semplice, ovvero nel supporto informatico indicato dal bando in base a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della pubblicazione del bando stesso, in tema di semplificazione amministrativa; la copia in carta semplice dei lavori scientifici deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'autore attesti la conformità all'originale di quanto presentato nonché la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati in

Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica (art. 1 D.Lgs luogotenenziale n. 660 del 31.08.45);

k. le modalità di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro.

ART. 7

1) Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.R. di costituzione delle commissioni. Decorsi 30 giorni da quella data il Professore designato dalla Facoltà è autorizzato a convocare la Commissione per la prima riunione.

2) Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione entro trenta giorni dalla scadenza dell'ordinario termine semestrale.

3) Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, ovvero entro i sei mesi dalla data di prima convocazione della Commissione ove non sia richiesta alcuna proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4) Nell'ipotesi di sostituzione d'ufficio o di motivata rinuncia presentata dai componenti la Commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute:

a. i componenti eletti sono sostituiti dal docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti e che, successivamente, non sia stato designato o eletto a far parte di altre Commissioni giudicatrici; a parità di voti prevale l'anzianità di servizio nello specifico ruolo, a parità di anzianità di servizio prevale l'anzianità anagrafica;

b. il componente designato è sostituito con deliberazione del Consiglio di Facoltà che ha richiesto il posto.

5) Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, oltre agli indirizzi scientifici richiesti nel bando, prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

a. prioritariamente originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b. congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero in settori con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

d. continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare;

e. apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

f. ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato;

6) Per i fini di cui al precedente comma 5 si fa anche riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

7) Costituiscono titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a. la responsabilità didattica, assunta anche all'estero, di insegnamenti ufficiali di corsi di laurea o diploma con riferimento al settore scientifico-disciplinare ovvero a settori scientifico disciplinari affini;

b. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.lgs 27.07.99 n. 297;

c. i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

d. l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

e. l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico

svolte in ambito nazionale ed internazionale;

f. il titolo di dottore di ricerca;

g. nelle valutazioni comparative relative a posti di ricercatore, i titoli di dottore di ricerca, l'insegnamento svolto in corsi o moduli ufficiali nelle Università, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca;

8) La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

9) Al termine delle valutazioni dei titoli e dei lavori scientifici la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura dei posti di ricercatore; una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di professore associato.

10) Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

11) Nelle procedure a posti di professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva.

12) La prova orale, la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.

ART. 8

1) Laddove i posti banditi, secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente regolamento, siano appartenenti a più Facoltà, la Commissione Giudicatrice dovrà indicare i vincitori separatamente per ciascun posto.

ART. 9

1) Gli atti della procedura di valutazione comparativa, costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, contenenti in allegato i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla duplice copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti e dei giudizi collegiali saranno consegnati, a cura di un membro della Commissione, al responsabile del procedimento.

2) Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti, ne dà comunicazione alla Facoltà che ha richiesto il posto ed agli interessati. Da questo momento iniziano a decorrere i termini per eventuali impugnative.

3) Con successivo decreto, nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore.

4) Nel caso in cui riscontri vizi il Rettore, entro trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione; la Commissione dovrà provvedere alla regolarizzazione entro venti giorni dalla data del rinvio.

5) La Relazione finale delle Commissioni Giudicatrici con annessi i giudizi collegiali sui candidati sarà trasmessa, a norma dell'art 6 del D.P.R. 117/2000, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica affinché ne curi la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

6) La Relazione finale delle Commissioni Giudicatrici con annessi i giudizi collegiali sui candidati sarà, inoltre, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e nel sito WEB di Ateneo. Versione integrale dei verbali delle commissioni giudicatrici sarà, altresì, consultabile nel sito Web di Ateneo.

ART. 10

1) Per le procedure concernenti posti di ruolo di professore ordinario ed associato il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, sentito il parere dei Dipartimenti di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare per cui è stato richiesto il posto, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato

dichiarato idoneo, ovvero decide di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione Giudicatrice.

2) Il Consiglio di Facoltà, qualora decida di non procedere alla nomina, ed abbia motivato questa scelta ai sensi del precedente comma 1, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico - scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito ovvero procedere ai sensi del successivo art. 13.

3) Il Consiglio di Facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del precedente comma 1, in ordine alla copertura o meno del posto bandito, non potrà chiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa né avvalersi della procedura prevista nell'art. 13 del presente Regolamento prima che siano decorsi due anni dalla data dell'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla Facoltà per coprire il posto.

ART. 11

1) La nomina è disposta con Decreto Rettorale.

2) Nell'ipotesi in cui il Rettore sia stato componente la commissione giudicatrice, gli atti sono approvati dal Pro-Rettore.

ART. 12

1) L'Università avrà cura di comunicare al MURST i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.

PARTE TERZA

NOMINA DI CANDIDATI FACENTI PARTE DELL'ALBO DEGLI IDONEI.

ART. 13

1) Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, sentiti rispettivamente il Consiglio del Dipartimento di riferimento per quanto riguarda l'impegno scientifico, ed il Consiglio di Corso di studio per quanto concerne l'impegno didattico, può, per coprire i posti di professore ordinario ed associato, proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso la stessa ovvero altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare. La chiamata diretta sarà possibile se dalla data di emanazione del Decreto Rettorale che sancisce il termine della procedura comparativa nella quale il candidato prescelto è risultato idoneo non siano decorsi più di tre anni; l'idoneo perde il diritto alla chiamata anche se sia già stato chiamato o abbia rinunciato alla nomina da parte della Università che ha bandito, ovvero sia stato chiamato da altra Università.

ART. 14

1) La nomina è disposta con Decreto Rettorale.

PARTE QUARTA

TRASFERIMENTI

ART. 15

1) Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, sentiti rispettivamente il Consiglio del Dipartimento di riferimento per quanto riguarda l'impegno

scientifico, ed il Consiglio di Corso di studio per quanto concerne l'impegno didattico, può, altresì, decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento.

2) Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso del bando di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Ordinaria -, i professori di ruolo ed i ricercatori, che abbiano prestato servizio presso un'altra Università per almeno tre anni accademici al momento della domanda di trasferimento, possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà interessata. La domanda, tuttavia, può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

3) Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare, eventualmente previa nomina di una Commissione interna, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.

4) La proposta di chiamata ovvero la scelta di non procedere alla nomina dovranno essere adeguatamente motivate, in riferimento agli impegni scientifici e didattici richiesti, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione del Dipartimento di cui sia stato acquisito il parere.

5) In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.

6) Il professore o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare per il quale il trasferimento è disposto ovvero, semprechè ricorra uno dei requisiti del successivo art. 22, ad un settore giudicato affine dal S.A. previa richiesta di parere al CUN ai sensi della normativa al momento vigente.

7) Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa compiuta utilizzando i criteri indicati nel precedente articolo 8.

8) La nomina è disposta con Decreto Rettorale e, stante il suo carattere di definitività, avverso la stessa potrà essere esperito soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

9) L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento iniziano a decorrere i termini per eventuali impugnative.

PARTE QUINTA

MOBILITA'

ART. 16

1) Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, sentiti rispettivamente il Consiglio del Dipartimento di riferimento per quanto riguarda l'impegno scientifico, ed il Consiglio di Corso di studio per quanto concerne l'impegno didattico, può, altresì, decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità all'interno dell'Ateneo.

ART. 17

1) Entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando interno di mobilità nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo, i professori ed i ricercatori interessati alla mobilità, possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente.

2) Il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità, sentito il parere del Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare, eventualmente previa nomina di una Commissione interna, individua il candidato idoneo esplicitando, ove vi siano state più domande, i criteri di valutazione utilizzati nella scelta.

3) Nell'ipotesi in cui il candidato prescelto, nel momento in cui è chiamato a prendere servizio, non abbia trascorso tre anni accademici nella Facoltà di provenienza, la mobilità potrà essere consentita solo in presenza di espressa autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio di Facoltà di appartenenza del professore e del ricercatore.

4) La proposta di chiamata, ovvero la scelta di non procedere alla nomina, dovranno essere adeguatamente motivate, in riferimento agli impegni scientifici e didattici richiesti, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione del Dipartimento di cui sia stato acquisito il parere.

5) In assenza di adeguata motivazione il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una integrazione della motivazione.

6) Il professore o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare per il quale la mobilità è disposta ovvero, semprechè ricorrano i requisiti del successivo art. 22, ad un settore giudicato affine dal S.A. previa richiesta di parere al CUN ai sensi della normativa al momento vigente.

ART. 18

1) Nell'ipotesi in cui vi sia l'accordo in tal senso di due Facoltà per la mobilità di un professore o di un ricercatore all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare ed il connesso passaggio della quota relativa al budget e del posto da una facoltà all'altra, la mobilità può avvenire con il consenso del titolare e secondo quanto previsto dall'art. 36 lettera n) dello Statuto d'Ateneo.

2) Nel caso in cui la mobilità ora indicata avvenga con spostamento di sede, è necessario il nulla osta del Senato Accademico sentito gli organi di coordinamento delle sedi decentrate.

ART. 19

1) Sentito il Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare, la Facoltà dislocata su più sedi può prevedere, sentito il parere dell'interessato, il passaggio di un professore o di un ricercatore da una sede all'altra per motivate esigenze didattico-scientifiche.

2) La mobilità avviene previo nulla osta del Senato Accademico sentito gli organi di coordinamento delle sedi decentrate.

ART. 20

1) La nomina è disposta con Decreto Rettorale e, stante il suo carattere di definitività, avverso la stessa potrà essere esperito soltanto ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 21

1) L'esito della procedura di mobilità sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento iniziano a decorrere i termini per eventuali impugnative.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

1) Indipendentemente dallo svolgimento di una procedura di trasferimento o di mobilità interna i professori ordinari, i professori associati confermati ed i ricercatori confermati, per ragioni connesse ai rapporti tra didattica, ricerca e, se prevista, assistenza, possono chiedere il cambiamento di settore scientifico-disciplinare all'interno della stessa Facoltà, qualora siano in possesso di una qualificazione scientifica comprovata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione e qualora siano già stati titolari o abbiano già avuto l'affidamento di una disciplina del settore scientifico-disciplinare di destinazione per almeno tre anni accademici.

2) Il Senato Accademico, acquisito il parere del CUN reso ai sensi della normativa vigente, decide in merito alla richiesta sulla base della valutazione della effettiva esistenza dei requisiti indicati nel comma 1 previa delibera del Consiglio di Facoltà di appartenenza del professore o del ricercatore, emanata dopo aver sentito il parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati.

3) Al di fuori dell'ipotesi sopra riportata il cambiamento di settore scientifico-disciplinare può avvenire unicamente tramite normale procedura di trasferimento o mobilità ai sensi dei precedenti articoli.

ART. 23

1) Per quanto concerne l'obbligo della residenza nella città sede dell'Università o nella sede decentrata e l'entità dell'impegno didattico che i docenti ed i ricercatori chiamati sono tenuti ad assumere si rimanda alle specifiche delibere che verranno adottate in tal senso da parte del Senato Accademico.

ART. 24

1) L'Università Degli Studi di Bologna provvede alla liquidazione dei compensi dei membri delle Commissioni giudicatrici nominate ai sensi del presente Regolamento in base alle disposizioni vigenti all'interno dell'Università stessa al momento della indizione della procedura di valutazione comparativa.

ART. 25

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2) Per gli aspetti non presi in considerazione dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.